



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Magistrati

Dott.ssa Lina	RUBINO	Presidente
Dott. Francesco	CIRILLO	Consigliere
Dott. Roberto	SIMONE	Consigliere Rel.
Dott. Marco	ROSSETTI	Consigliere
Dott.ssa Stefania	TASSONE	Consigliere

Oggetto

Responsabilità
circolazione stradale -
Danno da perdita del
rapporto parentale - Zia
- Prova

ha pronunciato la seguente

ad. 3.2.2026

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13485/2024 R.G.,
proposto da

_____ questi ultimi tre in proprio e
quali figli ed unici eredi legittimi di _____ rappresentati e
difesi dall'avv. _____, domiciliati *ex lege* come da indirizzo pec
indicato, per procura su foglio separato allegato al ricorso,

- **ricorrente** -

contro

_____ **s.p.a.**, in persona del legale rappresentante p.t.
_____, rappresentata e difesa dall'avv. _____ e dall'avv.
_____, domiciliata *ex lege* come da indirizzo pec indicato,
per procura su foglio separato allegato al controricorso,

- **controricorrente** -

nonché contro

- **intimati** -



per la cassazione della sentenza n. 2143/2023 della CORTE d'APPELLO di Palermo pubblicata il 21.12.2023;

udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 3.2.2026 dal Consigliere dott. Roberto Simone.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza n. 17/2018, il Tribunale di Marsala accoglieva parzialmente le domande proposte da [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] s.p.a., [REDACTED] ed [REDACTED] in relazione al risarcimento dei danni (patrimoniali e non patrimoniali, *iure proprio* e *iure hereditatis*) subiti in esito al sinistro stradale, nel quale era rimasto coinvolto [REDACTED] [REDACTED] loro congiunto, deceduto a seguito del sinistro, verificatosi in via [REDACTED] a [REDACTED] il 31.12.2007 alle 17.40 circa.

Il Tribunale, dichiarata la responsabilità esclusiva del sinistro in capo allo [REDACTED] conducente dell'autovettura di proprietà [REDACTED] (assicurato presso [REDACTED] s.p.a.), il quale aveva omesso di concedere la dovuta precedenza e travolto il motociclo condotto dal [REDACTED] deceduto in ospedale il 28.4.2008, riconosceva in favore dei genitori ([REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] e del fratello ([REDACTED] [REDACTED] del defunto il danno biologico terminale *iure hereditatis*, nonché quello da perdita del rapporto parentale a titolo personale. Tale ultima posta di danno era riconosciuta anche in favore di [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] rispettivamente, nonna e zia conviventi della vittima, mentre era rigettata l'analoga domanda proposta da [REDACTED] [REDACTED] non convivente, per insufficiente prova dell'intensità del legame affettivo.

In favore dei genitori erano, altresì, liquidati il danno psichico e i danni patrimoniali per le spese funerarie e di degenza, oltre che per il mancato svolgimento della rispettiva attività lavorativa (per la madre fino al 2014 e per il padre per il solo 2008).



2. La Corte d'Appello di Palermo con sentenza pubblicata il 21.12.2023, nella contumacia di [REDACTED] ed [REDACTED] in parziale accoglimento dell'appello proposto da [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] condannava gli appellati alla rifusione delle spese di lite del primo grado in favore degli appellanti, nonché, sempre a carico degli appellati, di quelle del grado nella misura di un quarto, compensandole per il residuo.

La Corte territoriale osservava che correttamente il Tribunale aveva liquidato le voci di danno non patrimoniale sulla base della tabella del Tribunale di Milano del 2014 vigente al momento della decisione, per poi riconoscere gli interessi sul capitale devalutato alla data del sinistro da rivalutare anno per anno, mentre era tardiva, in quanto svolta solo in comparsa conclusionale, la censura relativa alla tabella prescelta. Aggiungeva la corte che gli appellanti avevano "apertamente condiviso gli importi liquidati dal primo giudice".

In relazione alla posizione di [REDACTED] [REDACTED] zia della vittima, la Corte d'appello rilevava che il motivo d'impugnazione era inammissibile, in quanto parte appellante non aveva confutato il percorso argomentativo contenuto nella sentenza impugnata, e infondato, non essendo risultata "adeguatamente provata in atti la relazione intercorrente tra [REDACTED] [REDACTED] e il defunto nipote".

Quanto al danno morale catastrofale la Corte d'appello, premesso che [REDACTED] [REDACTED] era rimasto in coma dal ricovero, avvenuto il 31.12.2007, sino alle 16.30 del 5.1.2008, quando aveva aperto gli occhi ed era rimasto vigile per 11 giorni sino alle 22.15 del 16.1.2008, osservava che non era provato che in tale arco di tempo il ragazzo avesse avuto consapevolezza del prossimo decesso, avendo registrato il consulente d'ufficio un "notevole miglioramento" delle sue condizioni, al punto da indurre i sanitari a programmare l'effettuazione di un intervento



chirurgico, poi non effettuato "per la comparsa dell'infezione nosocomiale che lo porterà al decesso".

3. Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello ricorrono

_____ questi ultimi tre in proprio e quali figli ed unici eredi legittimi di _____ sulla base di quattro motivi. Resiste con controricorso _____ s.p.a. (già _____ s.p.a.). _____ ed _____ sono rimasti intimati.

In data 27.12.2024 è stata comunicata al difensore dei ricorrenti proposta di definizione accelerata, *ex art. 380-bis* cod. proc. civ. nella quale si prospetta l'inammissibilità del ricorso.

In data 28.1.2025 è stata depositata rituale e tempestiva istanza per la decisione del ricorso.

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell'art.380-*bis*.1. cod. proc. civ..

Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è denunciata "violazione ed errata applicazione degli articoli 2059 (2043) e 1226 cod. civ., 185 C.P. e 32 Cost. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. e dei parametri delle tabelle dell'Osservatorio di Milano, nonché per travisamento dei fatti".

I ricorrenti si dolgono per il mancato riconoscimento in favore di _____ del risarcimento del danno morale per la morte del nipote sul rilievo della mancata prova della relazione intercorsa con la vittima, diversamente da quanto riconosciuto in favore dell'altra zia _____ convivente con il *de cuius*. La mancata convivenza con la vittima ostava, a dire della corte, alla presunzione della lesione parentale spettante ai componenti del nucleo familiare più stretto "e, al più, per gli altri familiari conviventi".



La ricorrente, premesso che il diritto al risarcimento del danno morale poggia sulla sussistenza di buoni e costanti rapporti di frequenza e sull'assenza di astio e odio tra l'avente diritto e il soggetto deceduto, lamenta che l'interpretazione resa dalla corte territoriale ha rigettato la sua domanda sul presupposto della sua mancata inclusione nel nucleo familiare più ristretto, e al più in quello degli altri familiari conviventi, mentre il diritto al risarcimento del danno morale è pacificamente riconosciuto in favore dei soggetti rientranti nel citato novero.

1.1. Il motivo è inammissibile.

La Corte d'appello, con riferimento al secondo motivo d'appello, con il quale gli appellanti lamentavano l'erroneo rigetto della domanda risarcitoria proposta da [REDACTED] [REDACTED] si è così espressa: "Anche tale doglianza deve essere disattesa, essendo essa inammissibile e, al più, infondata. È inammissibile in quanto il primo giudice ha espressamente motivato sulle ragioni per cui ha denegato tale richiesta risarcitoria, facendo espresso e specifico riferimento alle risultanze della prova testimoniale di [REDACTED] e di [REDACTED]. Ebbene il gravame non si premura di confutare il coerente ed oggettivo percorso argomentativo della sentenza appellata, del tutto incongruo apparendo il solo riferimento alla circostanza che la vittima primaria e l'appellante, [REDACTED] [REDACTED] vivessero in edifici limitrofi. Non risulta invero adeguatamente provata in atti la relazione intercorrente tra [REDACTED] [REDACTED] e il defunto nipote, diversamente da quanto invero confermata per l'altra zia [REDACTED] [REDACTED] che pure era convivente del *de cuius*. La circostanza che [REDACTED] [REDACTED] vivesse nei pressi dell'abitazione del giovane [REDACTED] [REDACTED] non consente all'evidenza di fare scattare quella presunzione di lesione del rapporto parentale che è invece scontata per i componenti del nucleo familiare più stretto, e al più, per gli altri familiari conviventi" (da pagina 7, penultimo capoverso, a pagina 8, terzo capoverso).

La Corte d'appello nel rendere la decisione oggi impugnata ha enunciato due ragioni della decisione. Con la prima ha dichiarato



inammissibile il secondo motivo d'appello, mentre con la seconda la corte territoriale l'ha dichiarato infondato.

Deve essere ricordato il costante insegnamento di questa Corte, in base al quale "qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della "*potestas iudicandi*" in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibile l'impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta "*ad abundantiam*" nella sentenza gravata" (v. Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2007, n. 3840; sez. lav., 15 giugno 2007, n. 13997; sez. III, 5 luglio 2007, n. 15234; sez. II, 2 maggio 2011, n. 9647; 20 agosto 2015, n. 17004; sez. 6-V, 19 dicembre 2017, 30393; sez. I, 16 giugno 2020, n. 11675; Sez. Un., 1° febbraio 2021, n. 2155; 19 settembre 2022, n. 27388).

Nel caso di specie, i ricorrenti hanno impugnato la statuizione sul merito e non quella sulla affermata inammissibilità del motivo per difetto di specificità. Ne discende, pertanto, l'inammissibilità del motivo.

2. Con il secondo motivo viene denunciata "violazione art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. in relazione agli articoli 2059, (2043) e 1226 cod. civ., 185 C.P. e 32 Cost., parametri delle tabelle dello Osservatorio di Milano nonché per travisamento dei fatti".

I ricorrenti, "per le considerazioni sopra dedotte", osservano che la sentenza impugnata deve essere cassata nella parte in cui è stato liquidato in favore di [REDACTED] [REDACTED] la minore somma di euro 91.664,21, "e nella entità chiesta in domanda pari ad euro 100.000,00 o in quella maggiore entità che l'On.le avrebbe ritenuto equa ex art. 1226 cod. civ." Ciò vale anche per [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] (e per essa in favore dei suoi eredi), in favore delle quali si chiede la liquidazione della



somma di euro 80.000,00 a fronte della minore somma di euro 70.564,70 disposta in sentenza o in subordine quella maggiore somma ex art. 1226 cod. civ. che l'On.le vorrà liquidare.

Con il terzo motivo viene denunciata "violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. in relazione agli articoli 2059, (2043) e 1226 cod. civ., 185 C.P. e 32 Cost., parametri delle tabelle dello Osservatorio di Milano, nonché per travisamento dei fatti".

I ricorrenti lamentano la mancata liquidazione da parte della Corte d'appello del danno morale catastrofe patito dalla vittima preteso *iure hereditatis*. Assumono che la decisione è affetta da omessa e contraddittoria statuizione, nonché da violazione di legge e manifesto travisamento dei fatti, là dove, pur ricordando quanto si legge nella relazione della dott.ssa [REDACTED] a proposito della verifica di un miglioramento nella condizione del giovane, per poi mostrare i segni clinici di una infezione interessante il sistema cerebrale, la corte ha affermato non esservi prova della percezione dell'irreparabile, né nel lungo periodo di incoscienza conseguente al coma, né negli undici giorni in cui il ragazzo riprese coscienza. Da tale affermazione i ricorrenti dissentono, poiché "è di tutta evidenza che il povero [REDACTED] [REDACTED] ebbe piena cognizione delle sue gravissime condizioni di salute nei giorni dal 5 e sino al 16 gennaio 2008 che lo portarono irrimediabilmente all'evento letale, malgrado i reiterati tentativi dei medici di strapparli alla morte".

Con il quarto motivo viene denunciata "Violazione art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. in relazione agli articoli 2059, (2043) e 1226 cod. civ., 185 C.P. e 2, 29 e 32 Costituzione, parametri delle tabelle dello Osservatorio di Milano nonché per travisamento dei fatti".

I ricorrenti fanno presente che il diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale era stato liquidato dal Tribunale "non nelle giuste entità, mentre nulla ha statuito la Corte Territoriale adita, pur essendo tale statuizione oggetto di censura".



Osservano i ricorrenti che tale voce di danno, sulla base della tabella milanese del 2014, la si sarebbe dovuta liquidare in favore di tutti gli aventi diritto in misura "molto superiore e comunque più vicina al massimo sulla scorta di elementi probatori ed oggettivi in atti (quali l'età degli attori, l'età del defunto, il rapporto di della convivenza, la relazione tra il figlio con i genitori, la nonna e le zie, le abitudini e le esperienze di condivise, etc.) od in quella maggiore entità che codesta Suprema Corte riterrà dovuta ex art. 1226 cod. civ. e tabelle Tribunale di Milano".

3. Il secondo e il quarto motivo, da esaminarsi congiuntamente stante l'evidente connessione, sono inammissibili.

Questa Corte, nel condividere quanto indicato nella proposta di definizione accelerata, deve rilevare l'inammissibilità di entrambe le doglianze ai sensi dell'art.366, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., attesa l'assenza di una ragionata censura avverso la sentenza impugnata. Entrambi i motivi, infatti, si limitano a sostenere che la sentenza d'appello sarebbe erronea per il solo fatto che ad essere corretta sarebbe, in tesi, la quantificazione del danno prospettata dai ricorrenti. Ne deriva che si tratta di una censura che afferma ma non spiega in cosa essa consista.

I ricorrenti, pertanto, sono incorsi nella violazione del costante orientamento, in base al quale è necessaria l'enunciazione della o delle ragioni per le quali la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quanto per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, occorrendo che i motivi con i quali è esplicito si concretino in una critica della decisione impugnata e nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata. Il motivo che non corrisponde al riferito schema si mantiene nell'alveo del «non motivo» (v., Cass. 11 gennaio 2005, n. 359; v. anche *ex aliis* Cass., Sez. Un., 20 marzo 2017, n. 7074, in motivazione, non massimata sul punto; 5 agosto 2016, n. 16598; Cass. 3 novembre 2016, n. 22226; Cass. 12 gennaio 2024, n. 1341; Cass. 15 aprile 2021, n. 9951; Cass. 5 luglio 2019, n.



18066; Cass. 13 marzo 2009, n. 6184; Cass. 10 marzo 2006, n. 5244; Cass. 4 marzo 2005, n. 4741).

In relazione al quarto motivo, inoltre, deve essere osservato che la liquidazione del danno in via equitativa non è censurabile in sede di legittimità se non sul piano della adeguatezza della motivazione (v. Cass., sez. 6-III, 13 ottobre 2017, n. 24070; Cass., sez. III, 13 settembre 2018, n. 22272; Cass., sez. III, 2 luglio 2021, n. 18795), né quella avallata alla Corte territoriale appare manifestamente iniqua, avuto riguardo al diritto vivente.

Deve essere aggiunto, peraltro, che gli appellanti con il primo motivo di impugnazione avevano lamentato come erroneo “[...] aver liquidato le somme, riconosciute a titolo di danno morale, ai congiunti del *de cuius* attenendosi ad un criterio di valutazione all’attualità del processo e non liquidandole al valore monetario del tempo del sinistro” (sentenza impugnata, da pagina 4, ultima riga, a pagina 5, riga 2).

La Corte d’appello, nel disattendere il motivo, ha precisato che “È sufficiente evidenziare che, né in atto di appello né in sede di precisazione delle conclusioni, alcuna domanda era stata formulata in tal senso dagli appellanti che, oltre tutto, avevano apertamente condiviso gli importi liquidati dal primo giudice (si ripete: euro 300.000,00 per ciascun genitore, euro 130.000,00 per il fratello; euro 100.000,00 per la nonna ed euro 80.000,00 per la zia)” (pagina 7, terzo capoverso).

4. Il terzo motivo è inammissibile.

La censura sollevata dai ricorrenti tende a suscitare da parte di questa Corte un nuovo giudizio di merito in ordine alla possibilità che la vittima di un sinistro nell’arco di tempo tra le lesioni e il successivo decesso, dopo un lungo ricovero, abbia, o no, potuto avere la percezione della propria fine imminente, in contrapposizione a quello espresso dalla Corte d’appello, omettendo di considerare che tanto l’accertamento dei fatti, quanto la valutazione - ad esso funzionale - delle risultanze istruttorie (contenute nella cartella clinica) e della loro inferenza



probatoria è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove in base al libero apprezzamento, ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass., sez. 6-III, 4 luglio 2017, n. 16467; Cass., sez. I, 23 maggio 2014, n. 11511; Cass., sez. lav., 13 giugno 2014, n. 13485; Cass., sez. lav., 15 luglio 2009, n. 16499).

5. Il ricorso, in conformità alla proposta di definizione accelerata, deve essere dichiarato inammissibile, dovendosi provvedere alla regolazione delle spese del giudizio di cassazione secondo il principio della soccombenza.

La definizione del giudizio in conformità alla proposta *ex art. 380-bis* cod. proc. civ., comporta l'applicazione del terzo e del quarto comma dell'art. 96 cod. proc. civ., come testualmente previsto dal citato art. 380-*bis*, ultimo comma, cod. proc. civ..

Come chiarito dalle Sezioni Unite con la sentenza 27 dicembre 2023, n. 36069, "richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l'art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., l'art. 380-*bis* cod. proc. civ. codifica, attraverso una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore delegato, una ipotesi di abuso del processo, già immanente nel sistema processuale, giacché non attenersi alla deliberazione del Presidente che trovi poi conferma nella decisione finale, lascia presumere una responsabilità aggravata sanzionabile con la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata a favore della controparte (art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.) e di una ulteriore somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore a euro 5.000,00 (art. 96 quarto comma, cod. proc. civ., ove, appunto il legislatore usa la locuzione «altresì»)" (v., altresì, Cass., Sez. Un., 22 settembre 2023, n. 27195; Cass., sez. III, 4 ottobre 2023, n. 27497; Cass., Sez. Un., 23 aprile 2024, n. 10955).

Anche se deve essere esclusa una interpretazione della norma che conduca ad automatismi non in linea con una lettura costituzionalmente



compatibile del nuovo istituto (v. Cass., Sez. Un., 36069/2023), nel caso di specie non si rinvencono ragioni per discostarsi dalla previsione legale, stante la complessiva "tenuta" dell'opinamento espresso dalla PDA, siccome emergente dalle notazioni innanzi svolte necessarie per confermare il rigetto del ricorso, e stante la inidoneità di quanto dedotto dai ricorrenti, i quali, peraltro, hanno depositato irritualmente due memorie integrative in data 29.8.2025 e 23.1.2026 in aggiunta a quanto già illustrato con la memoria depositata in data 11.3.2025.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in euro 5.700,00, di cui euro 5.500,00 per compensi, oltre a spese generali e accessori di legge, nonché al pagamento, in favore della controricorrente, ai sensi dell'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., della ulteriore somma di euro 5.500,00 e al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, della ulteriore somma di euro 3.000,00.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, al competente ufficio di merito, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civile della Corte Suprema di Cassazione in data 3 febbraio 2026.

Il Presidente

Dott.ssa Lina Rubino

